



Reg. (CE) n.1698/2005 - Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.

Misura 111

Azione 2 “Interventi di informazione”

Azione 4 “Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura”

Misura 331

Azione 3 “Attività di informazione”

SCHEMA DI CONVENZIONE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

la Giunta Regionale della Regione del Veneto, con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata Regione del Veneto, rappresentata da _____, in qualità di

E

l’Azienda regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare Veneto Agricoltura, di seguito denominata Veneto Agricoltura, con sede legale in Legnaro (PD), viale dell’Università n.14, codice fiscale 92121320284, rappresentata da _____, in qualità di

di seguito indicate come “le Parti”

PREMESSO CHE

- a. Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell’ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate
- b. Con Deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2007, n. 3560, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, la pianificazione finanziaria per asse e per

misura, la classificazione dei Comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del PSR e la delimitazione delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

- c. A seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica del PSR presentata dalla Regione del Veneto per recepire nel medesimo le "Nuove Sfide" della Riforma della Politica Agricola Europea, con deliberazione n. 4082 del 29/12/2009, la Giunta regionale ha approvato la stesura finale del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013
- d. Tale approvazione consente la piena operatività del Programma e l'attuazione delle misure di intervento in esso contenute.
- e. Nell'ambito della Misura 111, l'azione 2 "Interventi di informazione" e l'azione 4 "Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura" intendono promuovere l'informazione e il trasferimento di conoscenze mediante conferenze, seminari, sessioni divulgative e supporti divulgativi, nonché attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.
- f. Nell'ambito della Misura 331, l'azione 3 "Attività di informazione" intende promuovere la creazione stabile di "Comunità di pratiche" e l'informazione e il trasferimento di conoscenze mediante iniziative innovative e integrate, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione.
- g. Il beneficiario delle azioni suddette è la Regione del Veneto.
- h. L'art. 2 della Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, istitutiva dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura individua le funzioni e i compiti dell'azienda.
- i. Veneto Agricoltura, in particolare, opera in attuazione di progetti comunitari, statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su richiesta della Giunta regionale.
- j. Veneto Agricoltura ha maturato elevate professionalità e capacità nel campo dei cosiddetti "Servizi di Sviluppo Agricolo", specificatamente nella progettazione ed attuazione di interventi di informazione e di trasferimento delle conoscenze.

- k. Veneto Agricoltura ha sperimentato e collaudato forme innovative di progettazione integrata, partecipata e di rete (Comunità Professionali) che prevedono l'utilizzo di nuove tecnologie ICT – Information Communication Technology.
- l. La Regione del Veneto pratica su Veneto Agricoltura un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.
- m. Con la deliberazione n. 1671 del 22 giugno 2010, la Giunta regionale ha approvato le direttive gestionali all'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
- n. L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse ed ogni documento allegato formano parte integrante e sostanziale dell'accordo di collaborazione.

ART. 2 (Oggetto)

Con il presente accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della Misura 111, Azione 2 “Interventi di informazione” e Azione 4 “Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura” nonché della Misura 331, Azione 3 “Attività di informazione”, secondo gli indirizzi contenuti nel Programma approvato con DGR n. ____ del _____ (di seguito “Programma”) e specificate nei Progetti esecutivi presentati da Veneto Agricoltura contestualmente alle domande di aiuto all' Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura – AVEPA , e approvati dalla Regione, che vengono allegati al presente Accordo,.

ART. 3

(Obblighi delle Parti)

1. La Regione del Veneto, tramite il proprio personale impegnato negli ambiti delle tematiche oggetto delle attività previste dal presente accordo, si impegna a cooperare alla definizione ed implementazione delle attività del Programma, mettendo a disposizione le risorse tecniche e conoscitive, coordinando il Comitato di Programma di cui all'articolo 4 e destinando le risorse del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 per gli importi risultanti dall'istruttoria amministrativa svolta da AVEPA sulle domande di aiuto presentate da Veneto Agricoltura relativamente alla Misura 111 Azione 2 e 4 nonché alla Misura 331, Azione 3.
2. Veneto Agricoltura si impegna a definire e realizzare le attività del Programma, come specificate nei Progetti esecutivi, tramite l'impiego di proprio personale, l'attivazione di specifiche collaborazioni e consulenze, nonché l'eventuale acquisizione di beni e servizi, senza avvalersi di società dalla medesima partecipate.
3. Nel caso di acquisizione di collaborazioni esterne, di consulenze e di fornitura di beni e servizi non disponibili, Veneto Agricoltura si impegna a rispettare le condizioni e le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, nonché quelle relative alle consulenze esterne.
4. Veneto Agricoltura nelle fasi di ricognizione, elaborazione, progettazione e realizzazione si adegua agli indirizzi generali e ai limiti contenuti nel Programma e alle eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Programma di cui all'articolo 4.

ART. 4

(Comitato di Programma)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo è costituito un Comitato di Programma nominato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente.
2. Il Comitato di Programma è costituito da:
 - a. dal Dirigente della Direzione Agroambiente, o suo delegato, che lo presiede,
 - b. da un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria D per ciascuna delle seguenti Strutture regionali:
 - Direzione Piani e Programmi Settore Primario

- Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari
 - UP Tutela Produzioni Agroalimentari
 - UP Foreste e Parchi
 - UC Sistema Informativo Settore Primario e Controllo
 - U. Periferica Servizi Fitosanitari
 - Direzione Promozione Turistica Integrata
- c. da un rappresentante dei GAL del Veneto
- d. da un rappresentante designato di concerto dalle Organizzazioni Agricole più rappresentative, esperto in materia di formazione e informazione;
- e. dal responsabile di Programma di Veneto Agricoltura.
3. Il Comitato di Programma svolge funzioni di:
- a. indirizzo delle attività previste dal Programma, orientandone le scelte e l'attuazione sulla base dei criteri di massima efficacia e collaborazione, al fine di ottimizzare le risorse messe a disposizione dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013;
 - b. verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi stabiliti sulla base di indicatori e modalità condivise.
4. Il Comitato di Programma si riunisce, di norma, con cadenza semestrale e può essere convocato dal Presidente, con preavviso minimo di giorni sette, qualora se ne riscontrasse la necessità.
5. Alle riunioni del Comitato di Programma può essere invitato un rappresentante di AVEPA con funzioni consultive sugli aspetti procedurali.

ART. 5

(Responsabilità)

1. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.
2. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività del Programma.

ART. 6

(Variazioni dei Progetti esecutivi)

1. Qualora siano individuate dalla Regione eventuali esigenze non previste nei Progetti esecutivi, collegate a particolari problematiche emergenti che richiedono una puntuale azione informativa da parte della Regione e lo svolgimento di attività, le medesime attività possono essere inserite in appositi “Atti aggiuntivi” al presente Accordo di collaborazione.
2. Le eventuali esigenze segnalate da Veneto Agricoltura saranno oggetto di valutazione da parte della Regione e, in caso di approvazione, inserite in “Atti aggiuntivi”.
3. Negli Atti aggiuntivi sono disciplinati modalità e metodi necessari per l’attuazione delle suddette attività, fermo restando l’importo ammesso in fase istruttoria, da parte di AVEPA, per l’Azione di riferimento.

ART. 7
(Modalità di pagamento)

1. Ai fini del pagamento del saldo del contributo, Veneto Agricoltura presenta secondo le procedure indicate nel Programma la documentazione di spesa.
2. Ai fini della concessione di eventuali acconti, l’importo minimo di spesa giustificata deve essere pari almeno al 40% dell’importo totale di spesa ammessa. L’importo massimo riconoscibile in acconto, non può superare l’80% del contributo totale concesso.

ART. 8
(Controllo qualitativo)

1. La Regione del Veneto mantiene, in modo costante e continuativo, il controllo qualitativo sulla realizzazione delle attività da parte di Veneto Agricoltura.
2. Veneto Agricoltura, ai fini del controllo qualitativo, invia semestralmente alla Regione una relazione sull’andamento delle attività, predisposta su uno schema tipo approvato in sede di Comitato di Programma di cui all’articolo 4. Le relazioni semestrali sono oggetto di esame da parte del medesimo Comitato.

ART. 9
(Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva)

1. La Regione del Veneto, per gravi e comprovate inadempienze di Veneto Agricoltura nello svolgimento delle attività, può recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.

2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza dello svolgimento delle attività rispetto a quanto definito nel Programma e agli indirizzi indicati dal Comitato di cui all'articolo 4.
3. Nel caso di inadempienze, la Regione darà comunicazione a Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per assicurare lo svolgimento delle attività secondo quanto definito nel Programma e coerentemente agli indirizzi indicati dal Comitato di cui all'articolo 4
4. Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la Regione a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10
(Controversie)

La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione è demandata alla competenza del Foro di Venezia.

ART. 11
(Oneri a carico di Veneto Agricoltura e clausola d'uso)

1. Le spese per lo svolgimento delle attività del Programma, come specificate nei Progetti esecutivi, sono a carico di Veneto Agricoltura.
2. Le spese sostenute possono essere oggetto di contributo nel limite massimo definito dall'istruttoria amministrativa svolta da AVEPA sulle domande di aiuto presentate da Veneto Agricoltura relativamente alla Misura 111 Azione 2 e 4 nonché alla Misura 331 Azione 3.
3. L'entità del contributo viene definitivamente determinata da AVEPA a seguito dell'istruttoria amministrativa e contabile della domanda di pagamento e dell'allegata documentazione presentata da Veneto Agricoltura all'Organismo Pagatore regionale.
4. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione, composta di numero 11 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero ___ pagine più numero ___ allegati.

Letto, firmato e sottoscritto a Venezia in data

per la Regione del Veneto

per Veneto Agricoltura

SPECIFICA APPROVAZIONE

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il precedente articolo 9 (Penali, recesso, inadempimenti e clausola risolutiva) e articolo 11 (Oneri a carico di veneto Agricoltura e clausola d'uso).

per la Regione del Veneto

per Veneto Agricoltura